

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

GIOVEDÌ 20 GENNAIO 1966

(41<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (1488) (D'iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi ed altri; De Marzi Fernando ed altri; Gelmini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 517, 518, 520
BERMANI . . . . .	520
CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	520
DI PRISCO . . . . .	520
FIORE . . . . .	520
TORELLI, relatore . . . . .	518
TREBBI . . . . .	520

La seduta è aperta alle ore 16,45.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermanni, Bettoni, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Cagnasso, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Gatto Simone, Grava, Macaggi, Masciale,

Pezzini, Rotta, Salari, Samaritani, Saxl, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi ed altri; De Marzi Fernando ed altri; Gelmini ed altri: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani » (1488) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Mauro Luigi, Gelmini, Mazzoni, Failla, Pezzino, Tognoni, Rossinovich e Gessi Nives;

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)41<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1966)

De Marzi Fernando, Laforgia, Tambroni, Urso, Sgarlata e Bova; Gelmini, Bastianelli, Mazzoni, Lenti, Amasio e Raffaelli: « Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per quanto concerne la composizione e l'elezione degli organi di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri, approvato l'articolo 1, la discussione era stata sospesa, per dar modo ad una Sottocommissione di approfondire le diverse tesi prospettate sugli articoli successivi.

**T O R E L L I**, *relatore*. La Sottocommissione aveva l'incarico di chiarire i rispettivi punti di vista. Il lavoro svolto ha portato effettivamente ad un chiarimento, se non proprio ad un accordo.

Una prima questione, quella forse di minore importanza, riguarda gli emendamenti agli articoli 2 e 3 e 5, tendenti a ridurre da cinque a quattro anni il periodo della durata in carica degli organi amministrativi delle Casse mutue artigiane sia periferici che centrali, per rendere tale durata pari a quella di altri organi già esistenti. A questo proposito il relatore dichiara che non avrebbe nulla in contrario ad aderire alla richiesta, dato che effettivamente esistono dei precedenti, rappresentati da altri organi che durano in carica quattro anni.

Le questioni più importanti, invece, riguardano l'articolo 4, l'articolo 6 e l'articolo 7.

Gli articoli 4 e 6 hanno un unico contenuto e sia dell'uno che dell'altro da parte dell'opposizione è stata chiesta la soppressione, in quanto si sostiene che il contenuto di questi due articoli verrebbe ad eliminare una prassi da tempo in atto e per la quale i bilanci vengono inviati agli organi centrali per il controllo dopo la loro predisposizione e non dopo la loro approvazione da parte delle assemblee provinciali. Ad avviso del relatore, invece, secondo la legge base del 1956 una simile prassi sarebbe illegale. Peraltro — sempre ad avviso del relatore — gli articoli 5 e 6 del disegno di legge, sui quali è sorto un forte contrasto, non sareb-

bero altro che la ripetizione in forma migliore di dettati già contenuti nella legge del 1956.

Anche dell'articolo 7 è stata chiesta la soppressione totale o, quanto meno, la soppressione dell'inciso: « o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente ». Ma, a parere del relatore, tale inciso ha una profonda ragione d'essere. Un accordo a questo proposito può essere raggiunto soltanto sulla eliminazione di tutto l'articolo 7; in caso contrario, dovrebbe aprirsi una discussione approfondita su questo tema.

Devo aggiungere, per completezza di relazione sull'incontro di ieri, che, in via subordinata, è stato proposto un emendamento all'articolo 4, tendente a far sì che le deliberazioni delle assemblee provinciali siano sottoposte alla Federazione nazionale per il solo controllo di legittimità.

Il relatore dichiara però di essere contrario a questo emendamento, che verrebbe ad aprire tutta una nuova discussione.

Ora, se si vuole che il disegno di legge giunga in porto sollecitamente, per facilitare un accordo sarebbe opportuno sopprimere tutti gli articoli che hanno dato adito a contrasti e limitarsi esclusivamente all'approvazione di quelli sui quali non sono state sollevate obiezioni e di quelli sui quali è stato raggiunto un accordo per un testo emendato.

**P R E S I D E N T E**. Procediamo ora all'esame dell'articolo 2, di cui do nuovamente lettura.

#### Art. 2.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« L'assemblea della Cassa mutua provinciale di malattia è costituita dai delegati eletti a scrutinio segreto dagli artigiani iscritti nei ruoli come titolari di azienda, in ragione di un delegato per ogni 100 elettori o frazione di cento, pari o superiore a cinquanta elettori.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

41ª SEDUTA (20 gennaio 1966)

Il numero dei delegati per provincia non può, comunque, essere inferiore a 50; nel qual caso gli elettori dovranno essere proporzionalmente ripartiti.

Ogni elettore può votare per non più dei due terzi dei delegati spettanti ad ogni assemblea locale. L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti ed a parità di voti viene eletto il più anziano di età.

L'assemblea generale dei delegati elegge i 12 rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di cui all'articolo 11 lettera a). Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di otto nominativi. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

L'assemblea della Cassa mutua provinciale viene eletta ogni cinque anni e si riunisce di norma due volte all'anno ed in via straordinaria quando lo richieda il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Nel caso in cui l'assemblea in prima convocazione non possa avere luogo per mancanza del numero legale, la seconda convocazione dell'assemblea, che può essere stabilita per lo stesso giorno della prima, delibera sui medesimi oggetti qualunque sia il numero dei presenti ».

A nome della Sottocommissione, il relatore propone che nel quinto comma del nuovo testo dell'articolo 9 della legge n. 1533 le parole: « ogni cinque anni » siano sostituite con le seguenti: « ogni quattro anni ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

### Art. 3.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di quindici membri di cui:

a) dodici artigiani eletti dall'assemblea;

b) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;

c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente scegliendoli tra i membri di cui alla lettera a) del presente articolo.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo un medico, scelto dal Consiglio stesso nella terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia, e il direttore della Cassa mutua provinciale.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili ».

Analogamente all'articolo precedente, il relatore propone che nell'ultimo comma le parole: « cinque anni » siano sostituite con le altre: « quattro anni ».

Metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

*(È approvato).*

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni delle assemblee riguardanti i bilanci e le deliberazioni di cui alla

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)41<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1966)

lettera *d*) del precedente comma sono sottoposte all'approvazione della Federazione nazionale ».

A questo articolo è stato presentato dai senatori Trebbi e altri un emendamento soppressivo. Credo anche che nel corso dell'esame compiuto ieri in Sottocommissione siano stati prospettati, in subordine, altri emendamenti.

**B E R M A N I .** Io avevo proposto il mantenimento dell'articolo 4 nella formulazione attuale, con la sola aggiunta, alla fine, delle seguenti parole: « per il controllo di legittimità »; senonchè la mia proposta sarebbe superata da quella soppressiva dell'intero articolo.

**F I O R E .** La proposta di soppressione dell'intero articolo deve essere presa in considerazione prima di emendamenti modificativi o aggiuntivi.

**D I P R I S C O .** Io sono favorevole alla soppressione dell'articolo 4, come pure degli articoli 6 e 7.

**T R E B B I .** Da informazioni che abbiamo avuto, ci risulta che una apposita Commissione ministeriale ha già elaborato — non so se in via definitiva, ma ad ogni modo dovrebbe essere a buon punto — una revisione di tutta la legislazione concernente gli organi rappresentativi degli artigiani. Pertanto noi insistiamo sulla richiesta che i punti controversi di questo disegno di legge e cioè gli articoli 4, 6 e 7, siano stralciati dal provvedimento per dar tempo e campo alle organizzazioni artigiane e al Ministero stesso di studiarli meglio. Infatti ci sono perplessità notevoli anche per quanto riguarda soluzioni subordinate, che possono attenuare i contrasti ma non eliminarli. Gli inconvenienti lamentati non sarebbero superati da subordinate elaborate molto affrettatamente e sulle quali non esiste un accordo definitivo.

Per queste considerazioni noi insistiamo perchè vada avanti la nostra richiesta di soppressione degli articoli 4, 6 e 7.

**C A L V I ,** *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per i motivi illustrati dal senatore Trebbi, il Governo non si oppone alla soppressione di quegli articoli non direttamente connessi al rinnovo degli organi delle Casse mutue degli artigiani.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Trebbi ed altri, tendente a sopprimere l'articolo 4.

(*E approvato*).

#### Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili ».

Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti nel corso del quinquennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica cinque anni ».

Il senatore Torelli, a nome della Sottocommissione, propone il seguente nuovo testo dell'articolo:

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili ».

Le lettere *b*) e *c*) del secondo comma dell'articolo 15 della legge 29 dicembre 1956,

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

41ª SEDUTA (20 gennaio 1966)

n. 1533, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) eleggere ogni quattro anni undici membri del Consiglio centrale secondo le modalità di cui al primo comma dell'articolo 9 »;

« *c*) eleggere ogni quattro anni i vice-presidenti del Consiglio centrale nonché tre membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale centrale. Le elezioni sono effettuate con voto diretto a scrutinio segreto ».

Il penultimo comma dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti nel corso del quadriennio in caso di decadenza o di dimissioni ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« I componenti del Collegio sindacale rimangono in carica quattro anni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti la formulazione dell'articolo proposto dal relatore.

(È approvata).

#### Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« Le deliberazioni sul bilancio preventivo di cui alla lettera *a*) e le deliberazioni dell'assemblea riguardanti il bilancio consuntivo, nonché le deliberazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *f*), *g*) e *h*) sono soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

I senatori Trebbi ed altri propongono di sopprimere l'intero articolo.

Metto ai voti tale proposta.

(È approvata).

#### Art. 7.

IL terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è modificato come segue:

« In caso di grave inosservanza delle leggi o di irregolare funzionamento, o quando si determinano situazioni di grave pregiudizio per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può con proprio decreto sciogliere gli organi della Federazione nazionale e delle Casse mutue provinciali e può nominare un Commissario straordinario ».

Anche per questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Trebbi ed altri, un emendamento soppressivo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il comma secondo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è così modificato:

« Qualora il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata ».

(È approvato).

#### Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei delegati di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533,

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)41<sup>a</sup> SEDUTA (20 gennaio 1966)

il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della provincia in collegi elettorali, raggruppando più Comuni confinanti, qualora gli artigiani elettori di un Comune siano inferiori a 50 e frazionando i Comuni maggiori. Il collegio non può comprendere più di 500 elettori ».

*(È approvato).*

Il rappresentante del Governo propone il seguente articolo aggiuntivo 9-bis:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-

zione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che, in seguito alla soppressione di alcuni articoli e all'approvazione di un articolo aggiuntivo, la numerazione degli articoli verrà coordinata.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 17,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari